

32. Tribunale di Modena, 11 febbraio 2005, n. 582

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE CIVILE

Composto dai magistrati:

Dott. Emilia Salvatore Presidente Est.

Dott. Ernestino Bruschetta Giudice

Dott. Adriana Ghepari Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 3328/2004 R.G.

PROMOSSA DA

M.C., attore, rappresentata e difesa dall'Avv. ... del Foro di Modena;

CONTRO

Banca A., convenuta, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ... del Foro di Milano e Avv. ... del Foro di Modena;

Avente ad oggetto: contratto 4You;

CONCLUSIONI

L'attore ha concluso in via principale per l'accertamento e la declaratoria di invalidità o inefficacia nei suoi confronti del piano finanziario 4 you e di tutti gli atti collegati e per l'effetto condannare la banca alla restituzione delle somme versate, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in subordine per l'annullamento del contratto per dolo o errore o per l'accertamento di inefficacia ai sensi dell'art. 1469 bis e ss. c.c. e comunque per la condanna alla banca al risarcimento dei danni cagionati a qualsiasi titolo risultanti in corso di causa, con condanna alle spese di causa.

La banca convenuta ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto;

In caso di accoglimento della domanda di declaratoria di invalidità ed inefficacia del contratto o di annullamento dello stesso con conseguente condanna alla banca alla restituzione delle somme versate dichiarare l'obbligo della M.C. a trasferire alla banca la polizza dalla medesima acquisita in esecuzione del contratto, con il favore delle spese, competenze ed onorali di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato tramite servizio postale in data 8.6.2004 M.C. chiamava in giudizio la Banca A. per la dichiarazione di nullità, inefficacia o annullamento del contratto denominato “4you” sottoscritto tra le parti in data 6.3.2002 ed in ogni caso per vedere condannare la convenuta alla restituzione delle somme versate, al risarcimento dei danni subiti nonché alle spese processuali.

In particolare, secondo la prospettazione attorea i profili di nullità del contratto derivavano in primo luogo dalla violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui all'ari 21 e ss. del TUF n. 58/98 e del regolamento Consob.

In ogni caso si evidenzia l'indeterminatezza del contratto e la violazione degli artt. 1469 bis e ss. del c.c. e la vessatorietà del contratto stesso mentre l'annullabilità del contratto derivava dalla predisposizione dolosa di clausole di difficile comprensione, idonee a trarre in inganno il cliente e dunque per errore essenziale e riconoscibile.

La causa, avuto riguardo all'oggetto della controversia, veniva proposta con le forme previste dal nuovo processo societario ex d.lgs n. 5/2003.

La convenuta Banca A. entro il termine 30.9.2004 notificava alla controparte la propria comparsa di costituzione e risposta e si costituiva in giudizio provvedendo successivamente a richiedere ex art. 8 d. lgs 5 72003 la fissazione dell'udienza avanti al Collegio, ritenendo la causa matura per la decisione.

Contestava il contenuto dell'atto di citazione richiedendo il rigetto delle domande.

Il giudice designato in data 8.11.2004 emetteva decreto di fissazione dell'udienza di discussione della causa avanti al Collegio, ammettendo le prove testimoniali richieste dall'attore, mentre rigettava la richiesta di c.t.u. in quanto formulata in modo generico e comunque non rilevante per la decisione.

All'udienza di discussione il collegio si riservava la decisione sui mezzi di prova provvedendo poi alla revoca delle prove ammesse dal giudice relatore e fissando la successiva udienza di discussione della causa che veniva poi trattenuta in decisione, con deposito della sentenza entro 30 gg.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice sostiene di aver sottoscritto u contratto con la banca convenuta denominato “4 you” presentato dal funzionario dell'istituto come prodotto finanziario con finalità previdenziali, a basso rischio, idoneo a fornire all'esito del contratto un rendimento certo, senza rischio di capitale e con possibilità di svincolarsi in ogni momento da rapporto contrattuale in oggetto a condizioni non onerose, verificando poi nella realtà di aver sottoscritto un mutuo a condizioni particolarmente onerose e senza alcuna garanzia di rendimento all'esito del contratto.

Sotto il profilo giuridico lamenta la violazione della disciplina di cui al TUF n. 58/98 e delle disposizioni Consob connesse, nonché la mancanza di trasparenza e la non chiarezza delle disposizioni contrattuali peraltro contenenti clausole vessatorie.

Lo schema contrattuale oggetto del presente provvedimento denominato 4 you consiste in un finanziamento erogato dalla banca e rimborsabile nell'arco di 15 anni finalizzato all'acquisto di strumenti finanziari predeterminati nel contratto.

Nella maggior parte dei casi si tratta di obbligazioni e di fondi comuni con salvaguardia del capitale investito oppure in taluni casi di una polizza previdenziale il cui rendimento è legato all'andamento di titoli predeterminati.

I titoli o la polizza diventano di proprietà del cliente, anche se sono costituiti in pegno a favore della banca e restano depositati su un apposito conto, a garanzia della restituzione del finanziamento.

Il contratto sottoscritto dalle parti nel caso concreto, denominato piano finanziario 4 you, prevede l'erogazione di un finanziamento da parte della banca per l'acquisto di una polizza assicurativa index linked linea forte 70 il cui rendimento, sia in caso di vita che in caso di morte è collegato al titolo forte 70, costituito da una parte obbligazionaria e da una parte da un paniere di fondi.

L'operazione posta in essere, a prescindere dalla denominazione e dallo specifico titolo acquistato, è evidente che consiste nell'erogazione la cliente di un finanziamento a lungo termine per l'acquisto di uno strumento finanziario che può come nel caso di specie avere anche finalità previdenziali ma la cui caratteristica preminente è quella di un'operazione finalizzata ad un accumulo di capitale mediante operazioni finanziarie di volta in volta predeterminate, per cui rientra nell'ambito della disciplina del testo unico della finanza locale di cui al d.lgs. n. 58/98.

Del resto la stessa banca convenuta all'atto della sottoscrizione del contratto ha dato atto di aver informato il cliente dei rischi connessi all'operazione finanziaria posta in essere e di aver consegnato un documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, mostrando con il proprio comportamento di ritenere applicabile la normativa prevista sul punto dal TUF e sostenendo di aver pertanto agito in conformità informando in cliente delle caratteristiche dell'operazione posta in essere e dei rischi connessi, come risultante dalla documentazione prodotta in atti.

In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che la Sig.ra M.C. ha sottoscritto il contratto 4 you in data 6.3.2002 ricevendo contestualmente un finanziamento di Euro 45.000,00 per l'acquisto di una polizza unit linked linea forte di pari importo, effettivamente acquistata dalla banca a nome della cliente e costituita in pegno in favore della banca stessa.

Il finanziamento erogato avrebbe dovuto essere restituito dalla cliente mediante 176 rate mensili comprensive di capitale e interessi pari a €395,19, con prima scadenza al 31.5.2002 ed ultima al

31.12.2016 ovvero nell'arco di 15 anni.

Alla scadenza del contratto M.C. avrebbe dovuto restituire alla banca una somma pari a €69.553,44 pari al numero complessivo delle rate (176) oltre interessi come previsto dal contratto.

L'importo liquidabile alla cliente risulta anch'esso predeterminato dal contratto, secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione della polizza linea forte 70, sarà costituito dal premio unico versato al netto delle spese di una somma pari al maggior valore dato dal 70% del premio versato e dal 100% del valore del paniere fondi predeterminato ovvero alla scadenza del contratto la cliente incasserà in ogni caso una somma superiore a quella versata nella misura minima di €76.415,00 ovvero con un incremento rispetto alle somme versate non inferiore a €6861,56 come evidenziato dalla banca convenuta nei propri atti difensivi e che appare corretto e conforme alle disposizioni contrattuali.

Nel contratto è altresì prevista la possibilità di recesso unilaterale prima della sua scadenza da cui discende evidentemente la necessità di un corrispettivo per la controparte, caso anche questo disciplinato contrattualmente e con parametri seppur di non immediata comprensione (formula di matematica finanziaria), ma tali da risultare predeterminati ed oggettivi e dunque suscettibili di verifica da parte del contraente.

Da quanto detto emerge che nel contratto sottoscritto da M.C. erano specificamente indicate e del tutto evidenti le caratteristiche dell'operazione finanziaria posta in essere la cui finalità era quella di concedere un finanziamento per l'acquisto di una polizza assicurativa, ancorata ad un titolo in parte obbligazionario ed in parte costituito da fondi comuni di investimento, idoneo a consentire al cliente un accumulo di capitale di cui egli all'inizio non dispone, rimborsabile sì preventivamente in caso di morte (finalità assicurativa) sia normalmente all'esito della scadenza del contratto.

Il vantaggio economico dell'operazione si fonda sulla durata del contratto e sull'oscillazione sul mercato dei titoli a cui il rendimento si riferisce, titoli tra loro differenziati in varie tipologie, così da consentire comunque in un arco di tempo di 15 anni una plusvalenza rispetto al capitale investito e per la banca ottenere gli interessi sulla somma mutuata alla parte.

Nel contratto M.C. da atto di aver ricevuto notizie sulle caratteristiche dell'operazione e documentazione illustrativa ed esplicativa al riguardo e di aver evidentemente ritenuto di voler aderire a tale operazione avendo sottoscritto il contratto stesso ed avervi dato regolare esecuzione per circa due anni. Ne discende la non fondatezza dei rilievi operati dall'attore in merito alla violazione del tuf e delle norme Consob nel caso di specie così come la vessatorietà complessiva del contratto e la sua inefficacia ex art. 1469 bis c.c. è da escludere posto che le condizioni contrattuali erano ben specificate e comprensibili attraverso la semplice lettura del testo mentre per ciò che attiene alla

convenienza economica ed all'opportunità di porre in essere un'operazione finanziaria spetta al singolo soggetto contraente valutare, sulla base delle proprie condizioni economiche, esigenze ed aspettative l'opportunità o meno di aderire ad una determinata proposta contrattuale.

Quanto ai profili di nullità annullabilità del contratto gli stessi si fondano su un presunto comportamento doloso della convenuta tali da non specificare gli effettivi contenuti del contratto e comunque in modo da indurre in errore il contraente.

In particolare si fa riferimento ai depliant illustrativi del prodotto ed alla decisione dell'Autorità garante della concorrenza che hanno ritenuto come pubblicità ingannevole quella con cui si pubblicizzava il contratto 4 you come "l'innovazione della previdenza" osservazioni che appaiono del tutto ininfluenti nel caso in esame posto che l'attrice, per sua stessa ammissione, non si è determinata alla conclusione del contratto sulla base del materiale pubblicitario o sulla base di elementi diversi da quelli risultanti dal contenuto del contratto sottoscritto, i cui elementi essenziali come già detto erano riscontrabili attraverso la semplice lettura dell'atto. Per quanto detto le domande svolte dall'attrice devono essere rigettate perché infondate.

Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni ulteriore istanza o deduzione disattesa così dispone:

rigetta la domanda come sopra proposta da M.C. nei confronti di Banca A.

dichiara compensate tra le parti le spese di causa.